



ORDINANZA N. 2 DEL 12/06/2018

ISTITUZIONE SENSO UNICO DI MARCIA IN VIA CHIESA NUOVA E POSA RELATIVA SEGNALETICA

IL SINDACO

VERIFICATO che sull'intersezione tra la SP 30 e la Via Chiesa Nuova l'incrocio tra chi svolta per uscire ed entrare è malagevole e rischioso in quanto comporta l'arresto protratto dei veicoli nel centro strada della SP 30;

VERIFICATO che per l'uscita dal paese e l'immissione sulla SP 30 vi è l'alternativa della Via della Liberazione che per caratteristiche della visibilità e per dimensioni dà modo ai veicoli di poter eseguire le manovre senza particolari pericoli;

RITENEDO OPPORTUNO istituire un senso unico in ingresso al concentrico per un tratto di circa 30 metri sulla Via Chiesa Nuova che comunque non pregiudica in alcun modo nessuno degli accessi privati a tale via e tanto meno agli uffici comunali o per ragioni di sicurezza e ordine pubblico il transito dei veicoli di emergenza;

APPURATO che tale modifica non comporta disagi alla viabilità ma è mirata a migliorare il livello di sicurezza stradale nell'incrocio sopra citato;

VISTO che il Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo n. 285/1992 e s.m.i. dispone:

- all'art. 5, al comma 3, che "I provvedimenti per la regolazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese pubbliche mediante i prescritti segnali..."
- all'art. 6, al comma 4, che "L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3:... b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinare categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade..."
- all'art. 7, al comma 1, che "Nei centri abitati i comuni possono con ordinanza del Sindaco:
a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6 commi 1, 2 e 4..."

VISTA la relazione del Servizio di Polizia Locale dell'Unione Montana Suol d'Aleramo;

RITENUTO di inter venire a tutela della sicurezza stradale;

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. (Testo Unico degli Enti Locali);
- il Decreto Legislativo n. 285/1992 e s.m.i. (Codice della strada);
- il D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.S.);

ORDINA

**L'ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO DI MARCIA NEL TRATTO DI STRADA COMPRESO TRA LA SP 30 E UN TRATTO DI METRI 30 DI VIA CHIESA NUOVA;
IL POSIZIONAMENTO DI APPOSITA SEGNALETICA VERTICALE CHE EVIDENZI L'ADATTAMENTO DELLA STRADA, COSI' COME ELENCATO:**

**- N. 1 SENSO VIETATO (FIG. II 47 ART. 116 D.P.R. N. 495/92
LA REVOCA DI QUALSIASI ALTRA ORDINANZA, PRECEDENTEMENTE EMANATA E TUTTORA VIGENTE, IN CONTRASTO CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E FAR TEMPO DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STESSO.**

DISPONE

Che si provveda all'esecuzione della presente ordinanza mediante l'applicazione della segnaletica regolamentare in conformità alle modalità previste dal regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992;

Che copia della presente sia notificata agli organi di cui all'art. 12 del Codice della Strada, che sono incaricati di vigilare in ordine alla corretta esecuzione.

INFORMA CHE

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- Entro 60 giorni al Ministro dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37 comma 3, del Codice delle Strade, con le modalità previste dall'art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 N. 495;
- Entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;
- Entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/12/1971 N. 1199.

Il presente atto amministrativo sarà reso noto al pubblico mediante affissione all'Albo pretorio online, pubblicazione sul sito ufficiale del comune di Merana e affissione alle bacheche comunali.

MERANA, 12/06/2018

F.to IL SINDACO
ISOLA Claudio Francesco